

STATUTO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Art.1) Costituzione e sede.

E costituita ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione denominata:

"TEATRO SOLARE"

L'Associazione ha sede in Fiesole (FI) – presso la Casa del Popolo Arci di Fiesole in via Giacomo Matteotti 27/29 50014.

L'Associazione è retta dal Presidente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia. Potrà distribuirsi con sedi operative in tutta la regione Toscana.

Art.2) Durata dell'Associazione.

L'Associazione ha durata fino al 31.12.2070 salvo rinnovo tacito di anno in anno e potrà essere sciolta per volontà dei Soci in sede di Assemblea Straordinaria o solo quando non sia più possibile conseguire i fini del presente Statuto.

II – CARATTERE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.3) Carattere.

L'Associazione ha carattere democratico e non ha fini di lucro.

Art.4) Scopi dell'Associazione.

L'Associazione che nasce come unione spontanea di persone aventi le stesse finalità, ha come scopi:

- Promuovere la partecipazione attiva alla vita del territorio, la cultura della condivisione, della creatività individuale e collettiva.
- Organizzare varie attività di animazione per bambini, adolescenti, giovani e adulti a fini didattici, educativi, ricreativi, sociali e culturali.
- Promuovere, organizzare, gestire e rappresentare, anche attraverso produzioni dirette, esperienze in campo artistico, teatrale, musicale, audiovisivo e cinematografico e delle professionalità ad esse legate, con particolare attenzione al mondo del teatro di ricerca e di prosa in generale, al mondo dell'animazione teatrale e in generale al teatro come forma di impegno civico e sociale.
- Organizzare sul territorio interventi e attività trasversali alla promozione culturale e artistica, all'educazione, all'indagine sociale e antropologica dei linguaggi delle contemporaneità, all'inter-cultura, all'analisi dei mezzi di comunicazione e dei fenomeni sociali contemporanei, alla prevenzione all'intervento nell'ambito del disagio, favorendo progetti di rete, di collaborazione a più livelli e di sperimentazione di mezzi e strategie.
- Organizzare attività volte alla sensibilizzazione su tematiche ambientali, ecologiche, che riguardino anche la conoscenza e la valorizzazione del territorio.
- Organizzare attività di studio, sperimentazione e ricerca sull'animazione teatrale, il teatro educazione, la pedagogia teatrale, il teatro sociale, e attività di studio sul lavoro dell'attore e sulla sperimentazione drammaturgica.
- Organizzare attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici nel settore artistico, espressivo ed educativo in generale; attività di formazione del pubblico del territorio.
- Eseguire la raccolta di fondi per i progetti educativi, artistici, sociali e culturali che si intende promuovere e sostenere.
- Organizzare, promuovere e allestire mostre, spettacoli teatrali e musicali, proiezioni di film e audiovisivi, anche in forma di rassegne e festival per favorire la socializzazione, l'aggregazione e la partecipazione.
- Le sovra-scritte attività saranno promosse con sensibilità riguardo anche verso soggetti diversamente abili.
- Svolgere attività editoriale: pubblicazione (su carta, on-line o altro) di riviste, libri, atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, ed ogni altro materiale con possibilità di distribuzione con ogni mezzo, incluso internet, anche a carattere periodico.
- quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:
- Stipulare collaborazioni e convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale.
- accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Gli scopi associativi potranno essere raggiunti attraverso l'organizzazione e la produzione di spettacoli, opere teatrali, televisive, cinematografiche e radiofoniche, concerti, eventi culturali e artistici, rassegne, festival, corsi di formazione, laboratori, convegni, giornate di studio, incontri, attività a livello nazionale ed internazionale per arricchire e avvalorare l'attività sul territorio di riferimento; la collaborazione con altri soggetti mediante la prestazione di servizi tecnici, organizzativi e/o consulenze professionali; creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

L'Associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali comprese il merchandising, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà avvalersi di dipendenti e professionisti al fine di svolgere al meglio con le loro competenze le attività istituzionali, commerciali, l'organizzazione, l'amministrazione e ogni altro genere di mansioni, dietro mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non potrà in alcun modo avere comunque come scopo lo svolgimento di attività per le quali la legge richiede particolari abilitazioni professionali e/o iscrizioni ad appositi abili.

III – ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art.5) Risorse dell'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote dei soci fondatori versate nella misura di euro 413,17 totali;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- quote associative;
- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti sia di persone che di Enti pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.6) Divieto distribuzione utili e gratuita delle cariche.

I proventi delle attività o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Vi è obbligo di devoluzione in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Si impone anche la gratuità delle cariche associative.

Art.7) Quota associativa annuale.

L'entità della quota associativa annuale è definita nell'Atto Costitutivo e può essere rivista dal Consiglio Direttivo annualmente. Le quote associative annuali devono essere versate entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo. In caso di mancato pagamento della quota associativa annuale si avvierà la procedura di esclusione del socio stabilita nell'art.12 del presente Statuto. In ogni caso la quota è in-trasmissibile.

IV – SOCI

Art.8) Composizione dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione, riconoscendone nei fini della stessa e, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa.

Art.9) Diritti del socio.

I Soci hanno diritto di accesso a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea se e solo se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art.10) Doveri del socio.

Ciascun Socio deve:

- Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti Interni ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;

c) Pagare la quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Art.7 del presente Statuto;

d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art.11) Criteri di ammissione del socio.

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda al Presidente dell'Associazione che la presenterà al Consiglio Direttivo (ovvero dall'Assemblea nel caso di mancato insediamento del primo) il quale dovrà emettere delibera favorevole a maggioranza dei due terzi dei presenti entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art.12) Recesso, esclusione e decesso del socio.

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, purché questi ne dia ricevuta scritta controfirmata dal Presidente o a mezzo raccomandata a mano o a mezzo posta con avviso di ricevimento (anche con posta elettronica certificata).

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e sui Soci.

Il provvedimento diventa effettivo dopo 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

Il socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità di iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

V – ORGANI SOCIALI

Art.13) Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Revisori dei Conti o un Revisore Unico, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

VI – ASSEMBLEA

Art.14) Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione Ordinaria o Straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art.15) Competenze dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo) dell'Associazione;
- Sul bilancio di previsione;
- Sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- Sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei revisori o del Revisore Unico;
- Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art.16).

Art.16) Competenze dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- Le eventuali modifiche del presente Statuto che devono essere approvate dai ¾ (tre quarti) dei Soci Ordinari ed equiparati in regola con il diritto di voto;
- Sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;
- Sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Art.17) Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso altro locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria può anche essere esperita telematicamente secondo le modalità tecniche previste in apposito regolamento che sarà predisposto dal Presidente, dopo consultazione del Consiglio Direttivo e denominato "Regolamento tecnico per lo svolgimento telematico dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo". In ogni caso il "Regolamento tecnico per lo svolgimento telematico dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo" dovrà essere conforme a quanto disposto nel presente Statuto in relazione agli adempimenti ed alle caratteristiche della tradizionale Assemblea Ordinaria. Esso dovrà contenere solo gli accorgimenti tecnici e procedurali atti a far sì che l'Assemblea Ordinaria svolta in maniera telematica abbia caratteristiche di validità, accessibilità e congruità con i principi di democrazia e trasparenza propri dell'organismo assembleare.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria anche il Revisore dei Conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e/o operativa, o mediante raccomandata scritta a mano o mezzo postale con ricevuta di ritorno, o mediante posta elettronica certificata (PEC) indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati.

L'avviso di convocazione è spedito almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art.18) Costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dai ¾ (tre quarti) dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati in regola con il diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.

Art.19) Verbalizzazione.

Presidente l'Assemblea il Presidente, e in caso di sua assenza le sue voci verranno assunte dal Vice Presidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "Presidente di Assemblea temporaneo". Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali dove essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art.20) Delibere Assembleari.

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati aventi diritto di voto.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati, aventi diritto di voto, presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a pалеse ed insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea.

VII – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere.

Qualsiasi Socio Ordinario od equiparato, avente diritto di voto, può candidarsi. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Tesoriere e il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dall'Assemblea Ordinaria terminerà comunque alla scadenza del mandato

del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato, qualora dette spese siano preventivamente approvate per iscritto dal Consiglio Direttivo, sentito il Tesoriere sulla effettiva disponibilità di cassa.

Art.22) Presidente e Vice Presidente.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente, ne fa la vece a tutti gli effetti, anche nella rappresentanza legale, il Vice Presidente, fino alla fine del mandato. Il Presidente provvede a che la finalità della Associazione vengono perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vice Presidente scadono con quelle del Consiglio Direttivo di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Ordinaria. In tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vice Presidente.

Art.23) Tesoriere.

Il Tesoriere è responsabile dei fondi effettivamente disponibili messi a disposizione per le attività dell'Associazione.

Egli ha accesso, insieme con il Presidente, alla cassa e ne dispone l'utilizzo sulla base delle delibere dell'Assemblea, delle delibere del Consiglio Direttivo o su autorizzazione scritta del Presidente.

In nessun caso, egli potrà autorizzare alcuna spesa che non abbia la relativa copertura finanziaria disponibile in cassa. Le autorizzazioni di spesa ai Consiglieri o Soci, da parte del Tesoriere o del Presidente, dovranno essere sempre rilasciate per iscritto, sempre sulla base dei criteri sopra stabiliti.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi ed entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'Assemblea Ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art.24) Segretario.

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alla direttiva dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del Registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell'Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Presidente. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario. La nomina di Segretario può essere assunta dal Tesoriere.

Art.25) Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Programmatica dei soci entro il mese di Dicembre. Il mese di Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine del mese di Giugno.

Il Consiglio Direttivo delibera la variazione della sede sociale. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione viene spedito mediante posta elettronica ad ogni singolo Consigliere.

La riunione del Consiglio Direttivo può anche essere esperita telematicamente, secondo le modalità tecniche previste in apposito regolamento che sarà predisposto dal Presidente, dopo consultazione del Consiglio Direttivo e denominato "Regolamento tecnico per lo svolgimento telematico dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo".

In ogni caso il "Regolamento tecnico per lo svolgimento telematico dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del Consiglio Direttivo" dovrà essere conforme a quanto disposto nel presente Statuto in relazione agli adempimenti ed alle caratteristiche della tradizionale riunione e funzione del Consiglio Direttivo. Esso dovrà contenere solo gli accorgimenti tecnici e procedurali atti a far sì che la riunione del Consiglio Direttivo svolta in maniera telematica abbia caratteristiche di validità, accessibilità e congruità con i principi di democrazia e trasparenza propri di tale organismo assembleare.

Art.26) Delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

VIII – COLLEGIO DEI REVISORI

Art.27) Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio senso Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessione dell'incarico di uno o due membri. Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il riepescaggio di candidati risultanti non eletti.

Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali. Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificatamente:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo;
- redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito;
- effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

IX – NORME FINALI

Art.28) Scioglimento.

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- Se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 3 (tre);
- Se delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29) Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall'Art.25 del presente Statuto.

Art.30) Rinvio.

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto.

Fiesole, 19 marzo 2013